II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1980

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone, della sottovoce ex 87.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/889/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 15 luglio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, della sottovoce ex 87.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Italia, conformemente alla decisione 80/158/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 [1], l'importazione dei prodotti in causa, originari dell'URSS, è soggetta ad un contingente annuo ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE dalla Commissione, del 20 dicembre 1979 [2], in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la richiesta, data la sua modesta entità,

(1) GU n. L 42 del 18. 2. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 87.02 A (codici Nimexe : 87.02-21, 23, 25, 27)	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Italia nuove possibilità di importazione nei confronti dell'URSS per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente